

**Ordinanza
sull'accreditamento dei giornalisti
e l'autorizzazione d'accesso
al Centro media di Palazzo federale
(OAGio)**

del 20 giugno 2025 (Stato 1° agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 62^f della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale (Centro media) e l'autorizzazione d'accesso al Centro media.

Sezione 2: Accredittamento

Art. 2 Condizioni

¹ I giornalisti ottengono l'accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 40 per cento di un impiego a tempo pieno, riferiscono sull'attualità di Palazzo federale e svolgono questa attività giornalistica per media accessibili a un ampio pubblico.

² È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica.

Art. 3 Procedura

¹ Chi vuole essere accreditato deve presentare una domanda scritta alla Cancelleria federale (CaF).

² La domanda deve comprovare che le condizioni previste nell'articolo 2 sono adempiute.

³ Per i giornalisti con datore di lavoro fisso vale come prova un attestato del responsabile della redazione di Palazzo federale o del caporedattore in cui figurino il periodo in cui è svolta l'attività giornalistica e il relativo grado di occupazione, nonché il rapporto di impiego. I giornalisti indipendenti devono fornire la prova avvalendosi di altri documenti adeguati.

RU 2025 432

¹ RS 172.010

⁴ Per i giornalisti dei media esteri, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) verifica, su domanda della CaF, che le condizioni previste nell'articolo 2 siano adempiute. La CaF e il DFAE si scambiano i dati personali necessari a queste verifiche.

⁵ Prima di decidere, la CaF sottopone la domanda per parere ai Servizi del Parlamento e al Comitato dell'Unione dei giornalisti di Palazzo federale.

Art. 4 Durata di validità e rinnovo dell'accreditamento

¹ L'accreditamento vale sino alla fine della legislatura in corso.

² Viene rinnovato se il responsabile della redazione di Palazzo federale o il caporedattore conferma per scritto che le condizioni previste nell'articolo 2 sono ancora adempiute.

Art. 5 Agevolazioni

¹ I giornalisti accreditati hanno diritto alle seguenti agevolazioni:

- a. possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per i giornalisti nel Centro media, in particolare alle conferenze stampa del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e dell'Assemblea federale;
- b. possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale in forma stampata o elettronica, in particolare i testi pubblicati in virtù della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, nonché altri rapporti, i comunicati stampa e l'Annuario federale;
- c. hanno accesso a tutti i locali messi a disposizione dei giornalisti presso il Centro media;
- d. possono utilizzare gli strumenti di lavoro e le caselle postali disponibili nel Centro media;
- e. ricevono i documenti concernenti le conferenze stampa del Consiglio federale; i documenti distribuiti prima della conferenza stampa sono soggetti a embargo;
- f. possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa.

² Se riferiscono sull'attualità di Palazzo federale con un grado di occupazione almeno del 60 per cento di un impiego a tempo pieno, i giornalisti accreditati hanno diritto, nei limiti delle disponibilità, a una postazione di lavoro permanente al Centro media.

Art. 6 Accreditoamento di un supplente

¹ In previsione di un'assenza di oltre quattro settimane, un giornalista accreditato può annunciare un supplente per scritto alla CaF.

² La CaF rilascia al supplente un accreditoamento limitato alla durata dell'assenza.

Art. 7 Elenco pubblico

¹ La CaF pubblica in forma elettronica un elenco dei giornalisti accreditati e dei loro supplenti.

² L'elenco contiene i seguenti dati relativi a ciascun giornalista:

- a. il nome e il cognome;
- b. l'organo d'informazione per il quale lavora;
- c. l'indirizzo professionale di posta elettronica, purché la persona interessata vi abbia acconsentito.

Sezione 3: Accreditamento giornaliero

Art. 8 Condizioni e procedura

¹ I giornalisti che non adempiono le condizioni per un accreditamento permanente previste nell'articolo 2 possono chiedere un accreditamento giornaliero.

² La procedura è retta per analogia dall'articolo 3.

Art. 9 Durata di validità

L'accreditamento giornaliero è valido al massimo 21 giorni.

Art. 10 Agevolazioni

I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero hanno diritto alle agevolazioni previste nell'articolo 5 capoverso 1 lettere a e c.

Sezione 4: Autorizzazione d'accesso al Centro media

Art. 11 Accesso al Centro media

¹ Le persone seguenti hanno accesso permanente al Centro media:

- a. i membri del Consiglio federale, dell'Assemblea federale e dei tribunali della Confederazione;
- b. gli impiegati dell'Amministrazione federale e dei Servizi del Parlamento che hanno bisogno di accedere al Centro media per svolgere le loro funzioni;
- c. i giornalisti titolari di un accreditamento permanente ai sensi dell'articolo 2.

² Le persone seguenti hanno accesso al Centro media unicamente durante gli orari di apertura:

- a. i giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ai sensi dell'articolo 8;
- b. le persone che sono accompagnate dal titolare di un accreditamento permanente ai sensi dell'articolo 2.

³ La CaF può autorizzare altre persone ad accedere al Centro media.

⁴ Se circostanze particolari lo esigono, può estendere o limitare l'accesso al Centro media.

Art. 12 Autorizzazione d'accesso per collaboratori tecnici
o amministrativi con datore di lavoro fisso

¹ La CaF può concedere un accesso permanente al Centro media ai collaboratori tecnici o amministrativi con datore di lavoro fisso, se questi ne hanno bisogno per svolgere i loro compiti.

² Il datore di lavoro deve presentare una domanda scritta alla CaF.

Art. 13 Tessere d'accesso

¹ Le persone che beneficiano di un accesso permanente al Centro media ricevono una tessera d'accesso elettronica.

² I giornalisti titolari di un accreditamento giornaliero ai sensi dell'articolo 8 ricevono una tessera d'accesso giornaliera.

³ Le tessere d'accesso sono personali e non trasferibili.

⁴ Alla scadenza dell'autorizzazione d'accesso devono essere restituite alla CaF.

⁵ La CaF può trasmettere i dati personali dei detentori di un'autorizzazione d'accesso ai servizi responsabili del controllo dell'accesso o del rilascio delle tessere d'accesso.

Sezione 5:
Modifica o revoca dell'accreditamento
o dell'autorizzazione d'accesso

Art. 14

¹ La CaF modifica o revoca l'accreditamento o l'autorizzazione d'accesso se:

- a. le condizioni che danno diritto all'accreditamento o all'autorizzazione d'accesso non sono più adempiute;
- b. vi è un abuso delle agevolazioni legate all'accreditamento.

² In caso di cambiamenti riguardanti la loro situazione, i giornalisti accreditati e i detentori di un'autorizzazione d'accesso devono informare senza indugio la CaF.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

¹ La CaF è competente per l'accreditamento dei giornalisti ai sensi della presente ordinanza e per il rilascio delle autorizzazioni d'accesso al Centro media.

² La CaF disciplina:

- a. le condizioni di utilizzazione del Centro media;
- b. la procedura di accreditamento e la procedura di rilascio delle autorizzazioni d'accesso.

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 30 novembre 2012² sull'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull'autorizzazione d'accesso al Centro media è abrogata.

Art. 17 Disposizione transitoria

Gli accreditamenti e le autorizzazioni d'accesso rilasciati sulla base del diritto anteriore mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

² [RU 2012 6967]

